

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4064</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, OLIVI, POSTAL, ZOLLA

*Presentata il 17 ottobre 1975*

Modificazioni dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla previdenza per il personale degli enti locali relativamente ai periodi « non di ruolo »

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità premio di servizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152 costituisce per il settore degli enti locali ciò che per il lavoro dipendente è l'indennità di anzianità, regolata come principio generale del diritto dall'articolo 2120 del codice civile, e a tale istituto è stata ricondotta dalla interpretazione della Corte costituzionale.

Senonché la normativa adottata dal legislatore per l'indennità premio di servizio comporta dei condizionamenti che appaiono veramente abnormi rispetto alla linearità del principio generale del diritto assunto dal legislatore — e pertanto in via generale — col citato articolo 2120 del codice civile: l'indennità di anzianità è sempre dovuta: a) qualunque sia la durata del servizio del dipendente; b) qualunque sia la causa che ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro: ad esempio licenziamento disciplinare e dimissioni. Essa cioè, come la Corte costituzionale ha acclarato, costituisce « retribuzione differita ».

È appunto questo concetto di retribuzione differita che appare offeso dalla legge n. 152, laddove all'articolo 2 condiziona e gradua il diritto secondo una certa durata del rapporto di lavoro ed all'articolo 4 esclude dal computo della misura dell'indennità i servizi non di ruolo in posti in organico non seguiti, senza soluzione di continuità, da servizi da titolare. Con il che basta una pur breve interruzione fra il servizio non di ruolo e il successivo servizio di ruolo per sottrarre al computo dell'indennità il periodo — talora anche lungo — di servizio non di ruolo.

Tale normativa appare per altro tanto più manifestamente iniqua ove si consideri che per il settore degli enti locali l'indennità premio in base all'articolo 16 della legge *ad hoc* assorbe l'indennità di anzianità mentre la composizione dell'indennità stessa risulta da un consentaneo versamento contributivo all'INADEL fatto dall'ente datore di lavoro e dal dipendente, con la conseguenza che i periodi sottratti alla con-

tabilizzazione dell'indennità premio costituiscono un vero e proprio indebito arricchimento dell'istituto e, quel che è più grave, sottraggono al beneficiario l'apporto e il frutto del suo stesso risparmio.

È ben vero che all'articolo 12 della legge precitata viene accordata, sia al personale di ruolo che a quello non di ruolo, la facoltà di chiedere ed ottenere — ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio — il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della legge stessa, ma è chiaro che il problema posto non rientra nella fattispecie dei riscatti, dato che gli iscritti hanno tutti contribuito all'ammortamento dell'indennità premio come « non di ruolo »

nel periodo in cui hanno prestato tale servizio: per costoro il « riscatto » è già compreso nella contribuzione a suo tempo versata ed a maggior ragione hanno diritto a non veder escluso dal computo dell'indennità tale periodo.

Ciò sembra dunque urgente correggere tale gravissima lesione proponendovi — onorevoli colleghi — la soppressione della seguente condizione posta alla lettera *b*) del comma secondo dell'articolo 4 della citata legge: « e sempreché agli stessi abbiano fatto o facciano seguito senza soluzione di continuità servizi da titolare ».

Conseguentemente proponiamo la seguente formulazione normativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) del secondo comma dello articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituita, con effetto dalla data della istituzione del premio di fine servizio di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733, dalla seguente:

« I servizi non di ruolo resi in posti in organico non coperti da titolare purché posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati ».